

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativo alle misure provvisorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 dispone fra l'altro la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo di tempo limitato, di inserire nella normativa comunitaria che concerne la politica agraria le disposizioni complementari e gli adeguamenti strettamente necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione della Germania prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità dell'ex Repubblica democratica tedesca; che tali disposizioni complementari e adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune;

considerando che nel settore del tabacco greggio, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione sono fissati per un determinato raccolto dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90<sup>(3)</sup>; che per il raccolto 1990 detti prezzi, premi e restituzioni non si applicano, tenuto conto della data dell'unificazione tedesca, ai tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che per i tabacchi coltivati nel 1990 in detto territorio vige attualmente un regime nazionale analogo alla normativa comunitaria nel settore del tabacco; che è necessario autorizzare la Germania ad effettuare, in taluni casi e a decorrere dalla data dell'unificazione, i pagamenti dei prezzi, premi e restituzioni all'esportazione per i tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il raccolto 1990, attingendo a fondi nazionali; che tuttavia, per evitare distorsioni della concorrenza, gli importi dei prezzi e dei premi erogati non possono essere superiori a quelli stabiliti dal Consiglio

con il regolamento (CEE) n. 1331/90 del Consiglio<sup>(4)</sup> per il raccolto 1990 e per le varietà comunitarie corrispondenti alle varietà prodotte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che l'importo delle restituzioni all'esportazione per detti tabacchi non può essere superiore all'importo stabilito dalla Commissione;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Germania è autorizzata a pagare, attingendo a fondi nazionali e per le varietà di tabacco raccolte nel 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 727/90.

2. L'importo del pagamento nazionale dei prezzi e dei premi di cui al precedente paragrafo non può essere superiore all'importo dei prezzi e dei premi stabiliti per una varietà corrispondente in virtù del regolamento (CEE) n. 1331/90.

3. L'importo del pagamento nazionale delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo stabilito dalla Commissione per una varietà corrispondente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 28.